

DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI E ABITATIVI DIVISIONE POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE, MINORI E FAMIGLIE

ATTO N. DD 6448 Torino, 25/10/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: "CENTRO RELAZIONI E FAMIGLIE". APPROVAZIONE DELL'AVVISO

PUBBLICO DI CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E DELLE RELATIVE MODALITA' OPERATIVE IN ESECUZIONE

DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 562 DEL 02/08/2022

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 562 del 02/08/2022 l'Amministrazione ha espresso la volontà di attivare uno specifico ambito di co-programmazione e co-progettazione dedicato alle attività del "Centro Relazioni e Famiglie" coinvolgendo nella stessa sia le famiglie residenti in Città che le organizzazioni del Terzo Settore che abbiano maturato esperienza almeno biennale di interventi a favore delle stesse:
- la citata DGC n. 562/2022 ha demandato a specifico provvedimento dirigenziale l'approvazione dell'avviso di indizione della fase di co-programmazione e a ulteriore provvedimento l'approvazione dell'avviso di indizione della successiva co-progettazione per recepire i contenuti emersi nella fase della co-programmazione, qualora gli stessi comportino una semplice integrazione dei contenuti rispetto alla attuale offerta di servizi compatibili con gli indirizzi politici dell'ente;
- con Determina Dirigenziale n. 3620 del 03/08/2022 è stato attivato uno specifico Tavolo di coprogrammazione, finalizzato alla lettura condivisa e partecipata delle esigenze e dei bisogni delle famiglie Torinesi. Il tavolo ha previsto la partecipazione di stakeholder selezionati in base ai criteri definiti nell'Avviso Pubblico approvato con la citata determina; attraverso tale percorso partecipato e condiviso sono stati definiti gli elementi programmatori che hanno portato ad una fruttuosa integrazione di nuovi contenuti, i quali sono risultati compatibili con gli indirizzi politici dell'Ente e con l'attuale offerta di servizi esistenti;
- i Centri per le Famiglie sono servizi istituiti dalla Regione Piemonte con la Legge Regionale 1/2004 e rivolti a tutte le famiglie del territorio con l'obiettivo di promuovere il ruolo sociale, educativo e di cura delle famiglie e di realizzare azioni e interventi diversificati a sostegno della genitorialità;
- la DGR 89-3827 del 04/08/2016 della Regione Piemonte "Linee guida inerenti finalita' e funzioni dei Centri per le Famiglie in Piemonte. Approvazione ai sensi della d.g.r. n. 25-1255 del

30.03.2015" - specifica che i Centri per le Famiglie sono spazi del territorio dove si costruisce partecipazione e cittadinanza attiva, nel quale le famiglie diventano soggetti interlocutori delle istituzioni e rappresentano luoghi in cui, attraverso percorsi di inclusione e azioni di sviluppo delle comunità locali, si rafforzano i legami e le reti sociali. Pertanto si configurano come spazi di incontro sociale, culturale ed educativo mediati e facilitati da proposte e attività di promozione culturale, ludico-espressive, educative e formative che vedono le famiglie protagoniste. In coerenza con la concezione della Salute come processo multidimensionale, i Centri per le Famiglie svolgono funzioni di orientamento secondo i principi di promozione e conservazione della salute e dello stato di benessere delle comunità locali, attraverso la valorizzazione della partecipazione, della cittadinanza attiva, dell'aggregazione e dello sviluppo delle reti locali, del ruolo sociale delle famiglie nell'organizzazione e nell'offerta dei servizi a loro rivolti. Per ottemperare a tali scopi, i Centri sono tenuti a integrare l'offerta di attività e servizi con altre istituzioni pubbliche e Soggetti del Terzo Settore presenti e attivi sul territorio che perseguono obiettivi rivolti al sostegno alla genitorialità responsabile e alla cura dei legami familiari;

• nel "Modello condiviso di "Centro per le Famiglie" elaborato dal Dipartimento delle Politiche della famiglia, all'art.3, lettera b, previsto nel PON Inclusione 2014-2020, si evidenzia che la governance dei Centri si incardina all'interno della funzione pubblica resa in modo partecipato e che, in base alle scelte definite dalle singole Amministrazioni, le attività e i servizi forniti all'utenza possono essere garantiti da personale dell'Ente titolare del servizio oppure esternalizzati secondo le forme consentite.

Rilevato che:

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative;
- il D.Lgs. 267/2000, prevede che i comuni svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
- le "Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali" emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 specificano che la co-progettazione "si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale";
- l'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017 e s. m.i. (il "Codice del Terzo Settore", di seguito "CTS") disciplina, relativamente alle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del medesimo Codice, l'utilizzo degli strumenti della co-programmazione, della co-progettazione e dell'accreditamento, prevedendo che (comma 1) "In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona";
- secondo il DM 72/2021, "coinvolgimento attivo significa, anzitutto, sviluppare sul piano giuridico forme di confronto, di condivisione e di co-realizzazione di interventi e servizi in cui tutte e due le parti ETS e PP.AA. siano messe effettivamente in grado di collaborare in tutte le attività di interesse generale";
- l'art. 55, secondo comma, prevede che "La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed

- eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti" e supporta il passaggio da un modello basato sul "government", ad uno basato sulla "governance" e altresì favorisce un miglioramento qualitativo dei servizi. Il nuovo riferimento non è più la committenza pubblica ma la Comunità di riferimento;
- la Corte costituzionale ha ben evidenziato nella Sentenza n. 131/2020 come tale previsione di legge costituisca "espressa attuazione [...] del principio di cui all'ultimo comma dell'art. 118 della Costituzione Italiana", realizzando "per la prima volta in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria";
- tale Sentenza precisa che "agli ETS, al fine di rendere più efficace l'azione amministrativa nei settori di attività di interesse generale definiti dal CTS, è riconosciuta una specifica attitudine a partecipare insieme ai soggetti pubblici alla realizzazione dell'interesse generale" ed altresì che "Il modello configurato dall'art. 55 CTS non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi, [...] ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale";
- la legge 120/2020 convertendo in legge il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) ha introdotto delle modifiche agli articoli 30, 29, 140 d.lgs. 50/2016, che danno atto della praticabilità degli strumenti del Codice del Terzo Settore, distinguendo gli affidamenti di servizi secondo logiche di mercato competitivo dalle ipotesi di attività di collaborazione, per le quali è fatta salva la disciplina dettata dal d.lgs. n. 117/2017;
- il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, acquisita l'intesa della Conferenza Unificata nella seduta del 25 marzo 2021, ha approvato il D.M. del 31 marzo 2021, n. 72 contenente le "Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del D.Lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore)", le Linee guida approvate con D.M. 31 marzo 2021, n. 72, nel confermare che i procedimenti ex art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017 tra cui la coprogettazione devono rispettare le prescrizioni di cui alla Legge n. 241/1990, individuano i contenuti minimi di tali procedimenti;
- le stesse linee guida evidenziano come "il ricorso alla co-progettazione non è più limitato alle sole ipotesi, prima previste dall'art. 7 del D.P.C.M. 30 marzo 2001, relativo al richiamato settore dei servizi sociali, degli "interventi innovativi e sperimentali", ma rappresenta una "metodologia ordinaria per l'attivazione di rapporti di collaborazione con ETS";
- il D.M. 72/2021 prevede che "Le risorse economiche, in ragione della natura giuridica della coprogettazione e del rapporto di collaborazione, che si attiva con gli ETS, sono da ricondurre ai contributi, disciplinati dall'art. 12 della legge n. 241/1990;
- l'ANAC nelle "Linee guida n. 17 Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali" approvate il 27 luglio 2022 ha chiaramente evidenziato come gli istituti di cui all'art. 55 del Codice del Terzo Settore, tra cui la co-progettazione, risultino essere fattispecie estranee al Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), anche qualora svolte a titolo oneroso.

Considerato che:

- nel "Modello condiviso di Centro per le Famiglie", elaborato dal Dipartimento delle Politiche della famiglia, all'art.3, lettera b, previsto nel PON Inclusione 2014-2020, i Centri per la famiglia sono previsti quali luoghi fisici aperti sul territorio e al territorio, all'interno dei quali è assicurata la funzione di importante intercettazione dei diversi bisogni delle famiglie a livello locale, e fornite risposte concrete e flessibili;
- la Regione Piemonte ha approvato con Deliberazione 89-3827 del 4/8/2016 le linee guida inerenti finalità e funzioni dei Centri per le Famiglie in Piemonte, prevedendo un modello partecipato con il coinvolgimento del Terzo Settore (come specificamente delineato nell'Allegato a detta deliberazione "I Centri per le Famiglie e gli organismi del Terzo Settore e della società civile: insieme per la promozione e cura dei legami e dello sviluppo di comunità");

- la Città di Torino ha avviato dal 2010 azioni specifiche in collaborazione con l'Azienda Sanitaria locale, attraverso l'apertura del Centro Relazioni e Famiglie (di seguito anche CRF) e opportune progettazioni di sostegno alla genitorialità e di sviluppo di Comunità, anche implementando tali azioni attraverso percorsi di co-progettazione, di cui l'ultimo in essere sino al 31/01/2025;
- in data 15/03/2022, con D.G.C. n° 146, la Città di Torino ha aderito all'iniziativa promossa dalla Provincia Autonoma di Trento "Network Family in Italia" Network nazionale dei comuni amici della famiglia" che prevede l'adozione di un Piano Comunale per le Politiche Familiari, che coinvolga tutti i Servizi dell'Amministrazione, per diventare una città "family friendly", a misura delle famiglie e dei bambini.

Considerato ancora che gli atti della procedura di co-progettazione sono coerenti e rispettosi di quanto previsto dal più volte citato art. 55 CTS e di quanto indicato nelle Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento dei servizi sociali e, segnatamente, in ordine:

- a. alla predeterminazione dell'oggetto e delle finalità del procedimento ad evidenza pubblica;
- b. alla permanenza in capo all'Amministrazione Pubblica procedente della titolarità delle scelte, della predeterminazione degli obiettivi generali e specifici degli interventi e l'individuazione delle caratteristiche essenziali del progetto;
- c. al rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e di pubblicità, ai sensi della disciplina vigente;
- d. al rispetto dei principi del procedimento amministrativo ed in particolare di parità di trattamento, del giusto procedimento.

Atteso che il procedimento di co-progettazione, in coerenza con il DM 72/2021, prevede le seguenti fasi:

- 1. Avvio del procedimento con atto del dirigente della PA, anche su iniziativa degli ETS e a seguito dell'attività di co-programmazione;
- 2. pubblicazione dell'avviso e dei relativi allegati;
- 3. svolgimento delle sessioni di co-progettazione;
- 4. conclusione della procedura ad evidenza pubblica;
- 5. sottoscrizione della convenzione.

Dato atto che:

- la Città di Torino, fermo restando gli strumenti di pianificazione e di programmazione previsti dalla legislazione vigente, intende proseguire il procedimento di co-progettazione, finalizzato all'individuazione di enti del terzo settore interessati a co-progettare e gestire in partnership attività e interventi rivolti alla cura dei legami familiari e lo sviluppo della comunità educante locale, da realizzarsi nel Centro Relazioni e Famiglie di Torino;
- la Città di Torino con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 837 del 18 dicembre 2023 ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e con Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 23 gennaio 2024, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 parte obiettivi operativi (in particolare le lettere a,b,c progr.5 e lettera c progr. 7 Missione 12) e parte finanziaria, mediante la quale sono stati determinati gli obiettivi di gestione affidati ai dirigenti, unitamente alle dotazioni necessarie, sulla base del Bilancio di Previsione deliberato dal Consiglio, come stabilito all'art. 169 del D.Lgs. 267/2000;
- al fine di sostenere l'attuazione del partenariato la Città di Torino metterà a disposizione dei futuri partner, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., in coerenza con le azioni proposte, le risorse individuate con successivo provvedimento dirigenziale nell'ambito dei finanziamenti regionali e nazionali in attesa di assegnazione e comunque nei limiti dello stanziamento di bilancio. Tali risorse finanziarie potranno coprire al massimo l'80% del costo complessivo delle proposte progettuali presentate, prevedendo pertanto, a pena di esclusione, un cofinanziamento degli enti proponenti non inferiore al 20% come previsto dal regolamento della Città di Torino 373 approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015, n. 2014 06210/049, esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1 gennaio 2016;

- modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 luglio 2021 (DEL 627/2021) I.E. esecutiva dal 1 agosto 2021;
- la quota iniziale del finanziamento cittadino sarà pari al finanziamento regionale, salvo integrazioni di quote di finanziamento individuate dalla Città stessa;
- a tale ultimo proposito, si precisa che tali risorse non equivalgono a corrispettivi per l'affidamento di servizi a titolo oneroso, trattandosi di rapporti collaborativi finalizzati allo svolgimento di attività di interesse generale (cfr. da ultimo risposta dell'Agenzia delle Entrate ad interpello n. 375 del 25 maggio 2021);
- il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128).

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

DETERMINA

- 1. di richiamare tutto quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2. di dare atto del proseguimento della procedura ad evidenza pubblica per la co-progettazione, al Centro Relazioni e Famiglie", sulla base della normativa e degli atti della Città ampiamente illustrati in premessa;
- 3. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, l'Avviso Pubblico (All.1a), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, finalizzato all'individuazione di Enti del Terzo Settore interessati a co-progettare e gestire, in partnership con la Città di torino, attività e interventi rivolti alla cura dei legami familiari e allo sviluppo della comunità educante locale, da realizzarsi presso il Centro Relazioni e Famiglie di Torino a partire dal mese di febbraio 2025, in continuità con gli interventi a sostegno della genitorialità in accordo con la DGC 562 del 02/08/2022;
- 4. di approvare altresì i seguenti allegati alla presente determinazione della quale costituiscono parte integrante e sostanziale:
- Allegato 1b Documento Progettuale
- Allegato 2a Istanza di Partecipazione
- Allegato 2b Piano Finanziario di Gestione
- Allegato 3 Dichiarazione per la fruizione di contributi pubblici
- 5. di dare atto che l'Avviso ed i relativi allegati saranno pubblicati sul sito internet istituzionale della Città, alla pagina http://www.comune.torino.it/bandi;
- 6. il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta dirigente della Divisione Politiche Sociali e Socio Sanitarie, Minori e Famiglie;
- 7. di dare atto che con successivi provvedimenti dirigenziali verrà individuata la commissione tecnica di valutazione in esito ai lavori della quale sarà approvata l'individuazione degli Ente per

- la co-progettazione esecutiva;
- 8. di dare atto che il contributo economico che verrà riconosciuto agli enti partner in esito all'esperimento della fase di co-progettazione, in coerenza con le azioni proposte, sarà individuato con successivo provvedimento dirigenziale nell'ambito dei finanziamenti regionali e nazionali assegnati e nei limiti dello stanziamento di bilancio; tali risorse finanziarie potranno coprire al massimo 1'80% del costo complessivo delle proposte progettuali presentate, prevedendo pertanto, a pena di esclusione, un cofinanziamento degli enti proponenti non inferiore al 20% ai sensi del regolamento comunale n. 373 approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015, n. 2014 06210/049, esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1 gennaio 2016; modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 luglio 2021 (DEL 627/2021) I.E. esecutiva dal 1 agosto 2021;
- 9. di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in applicazione alla DGC del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128);
- 10.di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
- 11.di dichiarare ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse anche potenziale in capo allo stesso;
- 12.di dare atto che il presente provvedimento, ed i relativi allegati, sono rilevanti ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente".

LA DIRIGENTE Firmato digitalmente Barbara Solari